



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'
Provincia di Sassari

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE
DELLE ENTRATE COMUNALI**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 15 del 28.09.2012

INDICE GENERALE

- Art. 1- Finalità**
- Art. 2- Definizione delle entrate**
- Art. 3- Regolamentazione delle entrate**
- Art. 4- Determinazione delle aliquote, delle tariffe, del canone e dei prezzi**
- Art. 5- Sottoscrizione delle dichiarazioni**
- Art. 6- Forme di gestione delle entrate**
- Art. 7- Responsabili delle entrate**
- Art. 8- Riscossione ordinaria e coattiva**
- Art. 9- Compensazione di debiti e crediti tributari**
- Art.10- Attività di verifica, di controllo, di accertamento e di rettifica delle Entrate**
- Art.11- Tutela giudiziaria**
- Art.12- Disposizioni transitorie e finali**

Art. 1
Finalità

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, ad eccezione di quelle derivate da trasferimenti erariali, regionali e provinciali, ed ha lo scopo di:

- a) ridurre gli adempimenti in capo ai cittadini attraverso la semplificazione e la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi;
- b) ottimizzare l'attività amministrativa dell'Ente locale in ottemperanza ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza;
- c) individuare le competenze e le responsabilità in ordine alla gestione delle entrate, in osservanza delle disposizioni contenute nello Statuto e nel Regolamento di Contabilità;
- d) potenziare la capacità di controllo e di verifica sui contribuenti.

2. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2
Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali in attuazione dell'art. 23 Cost., individuano i tributi di pertinenza del Comune, e per ogni singolo tributo, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime. Le entrate tributarie sono disciplinate con appositi regolamenti che definiscono anche i criteri e le modalità per la verifica degli imponibili e per il controllo dei versamenti, i procedimenti per l'emissione degli avvisi di accertamento, le modalità per i versamenti, le disposizioni per la riscossione coattiva.

2. Sono considerate entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3
Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune può adottare entro il termine di approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Tale regolamento avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione, salvo che norme di legge dispongano altrimenti.

2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie debbono essere trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla delibera di approvazione relativa, entro 30 giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi.

3. Ove non venga adottato il regolamento di cui al comma 1 nei termini e per quanto

non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

Art. 4

Determinazione delle aliquote, delle tariffe, del canone e dei prezzi

1. Le aliquote dei tributi, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizio sono determinati con apposita delibera entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia.

2. In mancanza dell'atto deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrata.

Art. 5

Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali devono essere sottoscritte a pena di nullità.

2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito da parte del funzionario responsabile, o suo delegato per l'applicazione del tributo.

Art. 6

Forme di gestione delle entrate

1. Il Comune determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di accertamento e riscossione, scegliendo tra , ai sensi dell'art. 52, comma 5, letto b), D. Lgs. 446/97:

a) gestione diretta in economia;

b) associazione con altri enti locali, ai sensi degli articoli 30, 31, 32, 33 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000 per le attività di controllo e di verifica delle entrate tributarie;

c) mediante convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 113 del T.U. E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;

d) affidamento in concessione, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, mediante procedura di gara ai soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 D.lgs. 446/97 o alle società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale o alle società miste o ai concessionari di cui al D.Lgs. 112/1999.

2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza.

3. In ogni caso, l'affidamento di cui al comma 1, non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

Art. 7
Responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate del Comune i funzionari responsabili del servizio di gestione delle entrate medesime, cui sono state affidate dal Piano Esecutivo di Gestione le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il responsabile del Servizio dell'entrata contesta il mancato pagamento delle somme dovute per crediti non aventi natura tributaria mediante comunicazione scritta. La comunicazione recante l'individuazione del debitore, del motivo della pretesa, della somma dovuta, del periodo di riferimento, degli eventuali interessi accessori o sanzioni, del termine perentorio per il pagamento e delle relative modalità, del responsabile del procedimento, è resa nota alla controparte o mediante notifica ai sensi degli articoli 137 e seguenti del cod. di procedura civile raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Per le comunicazioni attinenti ad obbligazioni tributarie il responsabile attua le procedure previste dalla legge e dai regolamenti attuativi.
4. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente le attività di accertamento e riscossione dei tributi o di tutte le entrate, i suddetti soggetti si intendono responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con i poteri di cui ai commi precedenti

Art. 8
Riscossione ordinaria e coattiva

1. La riscossione delle entrate avviene secondo il disposto normativo e i singoli regolamenti attuativi.
2. Il versamento ed il rimborso dei tributi e dei canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale non deve essere eseguito qualora l'ammontare complessivo dello stesso, a prescindere dalla contitolarità, non superi Euro 5,00.
3. Il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate è apposto dal funzionario designato quale responsabile della relativa gestione. Nel caso che la gestione dell'entrata sia stata affidata a terzi, questi deve fornire al funzionario responsabile l'attestazione che ne comprova il titolo per la riscossione.
4. La riscossione coattiva è attuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 446/1997 e dall'art. 36 del D.L. 31.12.2007 n. 248.

Art. 9
Compensazione di debiti e crediti tributari

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi comunali secondo le norme che seguono;
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento di altri tributi o del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso;

3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 60gg dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) il tipo di tributo dovuto ed il suo ammontare al lordo della compensazione;

c) l'indicazione delle eccedenze compensate distinte per anno di imposta e per tributo;

d) dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza;

4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza in compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra. In tal caso, il termine di decadenza per il diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione;

5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.

Art. 10

Attività di verifica, di controllo, di accertamento e di rettifica delle Entrate

1. Al fine di limitare il contenzioso, il funzionario prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, di irrogazione della sanzione, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti e / o dati aggiuntivi per la determinazione della pretesa, indicandone il termine perentorio.

2. Ogni attività di controllo, di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie dovrà svolgersi nella piena osservanza dei principi di semplificazione, pubblicità e trasparenza per il cittadino con la pubblicazione delle tariffe, delle aliquote, e dei relativi criteri e modalità di computo riferiti a ciascun tributo, entrata, con i mezzi ritenuti più idonei.

3. Ogni atto di accertamento e di rettifica delle entrate tributarie dovrà avere la forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili ai fini dell'esatta individuazione del debito.

4. La richiesta al cittadino di importi di natura non tributaria per i quali risulta sia stato omesso totalmente o parzialmente il pagamento, dovrà avvenire con le modalità previste all'articolo 7 del presente regolamento.

Art. 11

Tutela giudiziaria

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/92 il funzionario incaricato dall'Amministrazione è abilitato alla rappresentanza dell'Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.

2. Ai fini dello svolgimento delle attività giudiziarie in materia di entrate patrimoniali, il Comune deve farsi assistere in giudizio da un professionista abilitato.

Art. 12
Disposizioni transitorie e finali

1. Per i tributi non più vigenti ed ancora soggetti a controllo, si applicano le presenti norme in quanto applicabili.
2. Si rimanda alle specifiche normative per quanto non previsto dal presente regolamento.
3. Tutte le modificazioni alla legislazione sulle entrate comunali si vogliono automaticamente acquisite.
4. Il presente regolamento entra in vigore a far tempo dal 1 Gennaio 2012.